

ALL. 1

SENT. 568/19

R. G. 2925/18

CRON. 5067/19



TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL GIORNO ~~10/09/2018~~ 23/09/2019
E CONTESTUALE SENTENZA

In nome del Popolo Italiano

Ad ore 12,05 avanti al Giudice Onorario Avv. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, nella causa iscritta al R.G. n.2925 del registro affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da:

Caro & Colombi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Barbieri Antonino, P.I.V.A. 00052380458, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lattanzi (C.F: LTT LU 69R06 B832S, con studio in Carrara (MS) via Roma n.9, pec avvlucalattanzi@iurispec.it), in virtù di procura alle liti in calce all'atto di opposizione contro ordinanza-ingiunzione ex art.6 D.Lgs n.150/2011 - RICORRENTE -

Contro

Comune di Carrara, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE-

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

Sono presenti per il ricorrente l'Avv. Luca Lattanzi e per il resistente contumace nessuno compare.

L'Avv. Luca Lattanzi per il ricorrente richiama le conclusioni in atti precisate:

" Voglia 'Eccl.mo Tribunale di Massa:

Previo accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per provvedimento sanzionatorio ex L.R. 35/15 Prot. N. 88786, emessa dal Comune di Carrara Settore Marmo a firma del Dirigente Ing.Franco Fini, notificata all'esponente in data 20/11/2018, accogliere il ricorso per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto;

dichiarare nulla e/o inefficace e comunque revocare lla sanzione amministrativa pecuniaria a carico della Caro & Colombi S.p.A., irrogata con la predetta ordinanza, dichiarando che la ricorrente società Caro & Colombi S.p.A.nullà deve al Comune di Carrara per la violazione contestata;...

In ogni caso condannare l'Ente resistente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio a favore della Caro & Colombi S.p.A..

L'Avv. Luca Lattanzi discute la causa riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi. Il Giudice Onorario Avv. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, presso l'intestato Tribunale, esaurita la discussione orale e preso atto delle allegazioni e delle deduzioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritira in camera di consiglio, ed all'esito pronuncia, dando lettura della motivazione e del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G.n. 2925 del registro affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto la controversia insorta tra le parti, come specificate in epigrafe del presente verbale,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La opponente, con ricorso depositato il 18/12/2018, formulava opposizione contro ordinanza-ingiunzione ex art.6 D.Lgs n.150/2011 del Comune di Carrara chiedendone l'annullamento con revoca della sanzione amministrativa.

Il Comune resistente non si costituiva sebbene il ricorso risulti ritualmente notificato tramite Pec.

Occorre premettere che, per le opposizioni ad ordinanza ingiunzione, l'art. 6 del Decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011, prevede che le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla Legge n. 689/1981 è onere dell'Ente amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.

La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice, spettando quindi ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (Cass. Sez. VI Civ. Ord. N.18575/14).

1) Sulla violazione del principio di specialità VIOLAZIONE DEL DIVIETO DEL *NE BIS IN IDEM* SOSTANZIALE

In ordine alla questione preliminare proposta dalla ricorrente, appare sussistente la connessione obiettiva per pregiudizialità dell'illecito amministrativo contestato con il reato di cui all'art. 256 comma 2 in relazione all'art. 192 commi 1 e 2 D.Lgsn.152/2006648, con violazione del divieto del *ne bis in idem* sostanziale.



Più specificatamente, l'odierno ricorrente risulta indagato, perché, nella sua qualità di legale rappresentante della Caro & Colombi S.p.A.. esercente la Cava n.73 denominata "Fiordichiara A nel Comune di Carrara" *"per aver abbandonato al suolo il refluo della lavorazione del taglio del marmo , cd "marmettola", che defluiva per pendenza verso un ravanello esterno alla cava disperdendosi liberamente al suolo.*

Fatto commesso in Carrara in data anteriore e prossima al 18/04/2018".

In sintesi, sia nell'ordinanza comunale che nel decreto penale di condanna, vengono addebitate condotte contrarie al titolo autorizzativo dell'attività di escavazione, relative in particolare alla dispersione di acque reflue di lavorazione del marmo sulla superficie della cava, invece della loro regolare raccolta.

L'identità del fatto è poi intrinseca all'accertamento che è unico, ed è solo quello fatto da ARPAT (relazione di sintesi del 15/06/2018).

A norma dell'art. 24 l. 689/81 la deroga agli ordinari canoni di attribuzione al giudice civile della competenza a conoscere delle sanzioni inflitte dall'autorità amministrativa postula che l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, dipendenza che non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, la quale ne costituisce un antecedente logico necessario (Cass. sent. n. 5242/08).

Nella fattispecie, sulla base degli elementi strutturali degli illeciti che vengono in considerazione, vi è identità di condotta sostanziale in entrambe le fattispecie, amministrativa e penale, contestate – dispersione dei liquidi reflui della lavorazione del marmo – e l'accertamento della violazione amministrativa condiziona l'esistenza del reato, poiché, il reato non può essere integrato senza che siano stati accertati gli estremi della violazione amministrativa.

In definitiva le due fattispecie, amministrativa e penale, concorrono in rapporto di specialità per specificazione ai sensi dell'art. 9 l. 689/81 - a norma del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale, che, ad un nucleo fattuale comune, si affianca elementi specializzanti propri esclusivamente della fattispecie penale.

Nel caso di specie, da un nucleo comune relativo alla generica violazione dell'autorizzazione amministrativa all'attività di escavazione (l'illecito amministrativo contestato alla società



3

ricorrente è previsto nell'art. 18, LRT 35/2015), la fattispecie penale è finalizzata più specificamente alla condotta contestata, ricomprendendo il disvalore di quella amministrativa, nel senso che l'illegittimità dell'attività di escavazione, genericamente enunciata nell'ordinanza comunale, si sostanzia in questo caso, proprio nella dispersione dei liquidi residui della lavorazione. Sussiste pertanto connessione obiettiva per pregiudizialità dell'illecito contestato con il reato di cui di cui all'art. 256 comma 2 in relazione all'art. 192 commi 1 e 2 D.Lgsn. 152/2006648 che, a norma dell'art. 24 L. 689/81, che giustifica l'inderogabile competenza per la cognizione del fatto costituente illecito amministrativo del giudice penale chiamato a conoscere del fatto di reato.

Per tali motivi l'ordinanza ingiunzione merita di essere annullata, con ciò risultando assorbito l'esame delle altre questioni prospettate.

2) In punto spese

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando la tariffa tra la minima e la media per fase studio ed introduttiva e per fase decisionale.

È stato infatti ritenuto dalla giurisprudenza prevalente che in tema di sanzioni amministrative, l'incidenza finale del costo del processo va regolata secondo le norme ordinarie dettate, in tema di spese, dagli artt. 90 e ss. cod. proc. civ., a nulla rilevando che la L. n. 689 del 1981, art. 23 preveda la condanna del solo ricorrente per l'ipotesi di rigetto dell'opposizione.

P:Q.M.

Il GIUDICE ONORARIO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente **Caro & Colombi S.p.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del resistente **COMUNE DI CARRARA**, in persona del Sindaco pro tempore, ogni diversa, contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione n°955/2018 del 16/11/2018 Prot. N. 88786, emessa dal Comune di Carrara, Settore Servizi Ambientali Marmo, revocando la relativa sanzione;
- condanna il resistente, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 (di cui: € 300,00 per studio, € 300,00 fase introduttiva, € 600,00 per fase decisionale ed € 125,00 per anticipazioni), oltre spese generali ed accessori di legge;

Verbale chiuso ad ore 15,15

Massa, li 23/09/2019

3)
4)

TRIBUNALE DI MASSA

depositato in Cancelleria
Massa li 24/09/19
1 CANCELLIERE

Il Giudice Onorario
Dott. Giovanni Tori

4